REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore della piante vive e della floricultura importati in Portogallo per quanto riguarda i massimali indicativi per le piante ornamentali per l'anno 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 596/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3743/89 [4], ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per alcuni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità per l'anno 1990;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto; che con il regolamento (CEE) n. 823/90 [5], la Commissione ha sospeso fino al 30 aprile 1990, ricorrendo alle misure conservative, il rilascio dei titoli MCS;

considerando che, a seguito di un esame complementare della situazione del mercato, è tuttavia possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per il semestre in corso e di conseguenza adattare il volume di tale massimale annuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 959,00 t » fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99), è sostituito da « 1 089,00 t » e il quantitativo di « 435,00 t » è sostituito da « 565,00 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
[4] GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 29.
[5] GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 5.